

**REGIONE LAZIO
PARCO NATURALE DEI MONTI LUCRETI
(Legge Regione Lazio n. 41 del 26 giugno 1989)
Palombara Sabina (RM)**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Deliberazione 18 del 17.04.08	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RICERCA SCIENTIFICA ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETI.
--	---

L'anno duemilaotto (2008) addì diciassette del mese di aprile alle ore 15.00 presso la sede dell'Ente, si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i seguenti componenti:

Presidente	Paolo Piacentini	P
Vicepresidente	Gilardi Renato	P
Consigliere	Cerboni Marco	P
Consigliere	De Angelis Gilberto	P
Consigliere	Giubilei Antonio	P
Consigliere	Santoboni Gino	P
Consigliere	Zacchini Massimo	P

Assiste alla seduta, con funzioni di segretario verbalizzante, il Direttore dell'Ente, dott. Luigi Russo.

Il Presidente Sig. Paolo Piacentini, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge Regionale 26 giugno 1989 n. 41 di istituzione del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge n. 394 del 6/12/1991 art. 1, comma 3, lettera c che promuove ed incoraggia la "ricerca scientifica, anche interdisciplinare", effettuata da Enti, Istituti, Organizzazioni Pubbliche, private e singoli privati;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco all'art. 2 lettera d, promuove le attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché attività ricreative compatibili;

VISTO il Piano di Assetto del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili che stabilisce gli usi consentiti a scopi di ricerca scientifica, secondo le norme tecniche del Piano di Attuazione ;

2
CONSIDERATO il valore della ricerca scientifica come strumento di conoscenza e quindi l'importanza fondamentale per la gestione del territorio del Parco;

RITENUTO di dover approvare l'allegato Regolamento per la ricerca scientifica nel Parco composto da n. 17 art. numerati dal n. 1 al n. 17;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare il Regolamento per la Ricerca Scientifica nel Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, composto di n. 17 articoli numerati dal n. 1 al n. 17;
3. Di dare mandato al Direttore del Parco per assicurare la massima diffusione del Regolamento;
4. Di inviare la presente deliberazione alla Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli ai sensi di quanto disposto dalla Giunta Regionale con atto n. 1160 del 30.7.2001.

IONALE
ale n. 41
06.1989
NATURALE
I LUCRETILI

Il Direttore dell'Ente
Dott. Luigi Russo


ENTE REGIONALE
L. Regionale n. 41
del 26.06.1989
PARCO NATURALE
DEI MONTI LUCRETILI

Il Presidente
Paolo Piacentini

5

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo delle delibere dell'Ente
dal 24. 07.08 al 08.08.08 per 15 giorni consecutivi.


Lì 24.07.08



La presente operazione è divenuta esecutiva:

- () dopo 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo delle delibere dell'ente
() dopo l'approvazione delle Regione Lazio
() immediatamente eseguibile

Palombara Sabina, li 24. 07.08



Art. 1 - Il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretii, nell'ambito delle proprie finalità istitutive ed in applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera c. della legge 6 dicembre 1991, n°394, promuove ed incoraggia la "ricerca scientifica, anche interdisciplinare", effettuata da Enti, Istituti, Organizzazioni pubbliche, private e singoli privati, nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 2 - La ricerca scientifica all'interno del Parco e nelle zone di pertinenza, è sottoposta ad autorizzazione dell'Ente. Le ricerche in corso non in regola con il presente regolamento, vanno regolarizzate entro il termine massimo di trenta (30) giorni.

Art. 3 - Gli interessati dovranno inoltrare richiesta scritta alla Direzione dell'Ente corredata da un analitico programma di ricerca in cui siano specificati i seguenti elementi fondamentali:

- a. oggetto della ricerca;
- b. durata e cadenza del campionamento;
- c. aree del Parco interessate con indicazione cartografica;
- d. i prelievi di materiale naturale vivente o non viverite necessari ed eventuali interventi di qualsiasi genere sulle specie naturali viventi;
- e. impiego di particolari apparecchiature e/o metodologie;
- f. finalità della ricerca;
- g. curriculum vitae del richiedente e degli eventuali collaboratori.
- h. Indicazione del documento conclusivo della ricerca: tesi di laurea, dottorato di ricerca, pubblicazione scientifica o altro genere di pubblicazione.

Art. 4 - Le richieste di autorizzazione alla ricerca verranno istruite dalla Direzione dell'Ente e sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo del Parcc.

Art. 5 - Nel caso in cui la richiesta ottenga la prescritta autorizzazione, il ricercatore o i ricercatori designati avranno libero accesso al Parco nei modi e nei luoghi consentiti, e potranno effettuarvi la ricerca secondo uno specifico disciplinare. La Direzione si riserva di porre comunque limitazioni ed in qualsiasi momento in caso di necessità.

Art. 6 - Le ricerche che comportano un onere finanziario ed organizzativo da parte dell'Ente Parco, saranno regolamentate da apposita Convenzione tra le parti interessate.

Art. 7 - I ricercatori potranno, su richiesta, essere autorizzati a servirsi delle attrezzature del Parco (cartografia, biblioteca, documentazione scientifica, strumentazione, ecc...) secondo modalità da convenirsi caso per caso.

Art. 8 - Le attrezzature e il materiale del Parco eventualmente messo a disposizione dei ricercatori va restituito nello stato in cui si trovava inizialmente; eventuali danni dovranno essere integralmente risarciti da parte del titolare della autorizzazione alla ricerca.

Art. 9 - Il Parco si riserva di indicare un proprio responsabile organizzativo della ricerca, anche al fine di un eventuale coordinamento di ricerche contemporanee.

Art. 10 - Nei casi in cui la ricerca (vedi art. 3 (d)) richieda la raccolta di materiale vivo o l'utilizzo di metodi che comportino particolare disturbo alla fauna e alla flora selvatiche occorre che il responsabile della ricerca fornisca uno specifico calendario degli interventi che saranno oggetto di specifica autorizzazione da allegare al disciplinare.

Art. 11 - Nel Disciplinare di Autorizzazione alla ricerca saranno stabilite le modalità di cessione all'Ente Parco del materiale raccolto e del materiale prodotto, che verranno utilizzati dall'Ente, con menzione degli autori della ricerca, per finalità didattiche e documentative.

Art. 12 - Al termine della ricerca, dovrà essere consegnata all'Ente Parco una copia del lavoro prodotto.

Art. 13 - In caso di pubblicazione dovrà essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata dall'Ente Parco, che si riserva il diritto di stampare un numero di estratti che riterrà opportuno per i propri fini di ricerca, educativi, divulgativi e promozionali.

Art. 14 - Nella eventuale pubblicazione bisognerà mantenere la opportuna riservatezza dei dati sensibili e di ogni altra informazione potenzialmente pericolosa per la tutela di specie, esemplari, reperti oggetto di tutela.

Art. 15 - I testi conclusivi dei lavori dovranno essere consegnati alla Direzione del Parco in tempo utile e comunque almeno 15 giorni prima della consegna all'editore per consentire alla stessa di esprimere il necessario parere .

Art. 16 - Le pubblicazioni prodotte dovranno essere consegnate in 5 (cinque) copie dopo la pubblicazione a stampa.

Art. 17 - Per le infrazioni al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, legge 394/91 e quelle previste dallo specifico regolamento dell'Ente per la graduazione delle sanzioni amministrative.